



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2011/0380(COD)

6.12.2012

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] (COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Relatore per parere: Nikos Chrysogelos

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il documento di lavoro illustrava la proposta della Commissione e forniva una succinta analisi politica. Il parere in esame propone una serie di emendamenti intesi a garantire che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) contribuisca a raggiungere gli obiettivi della PCP e consenta di realizzare, all'interno e all'esterno dell'Europa, una gestione della pesca sostenibile dal punto di vista ambientale.

I principali emendamenti affrontano una serie di punti.

Alcuni tipi di finanziamento sono eliminati:

- gli aiuti destinati al magazzino di risorse ittiche per le quali non vi è un mercato, poiché è preferibile pescare quando le condizioni del mercato garantiscono un buon prezzo, invece di immagazzinare risorse ittiche per periodi di tempo prolungati;
- i premi di assicurazione per le imprese acquicole, poiché sono gli operatori a dover sostenere tale spesa, e non i contribuenti;
- gli aiuti alla gestione delle "concessioni di pesca trasferibili";
- i finanziamenti volti a promuovere e commercializzare risorse ittiche con limitate o inesistenti possibilità di commercializzazione.

In molti casi sono state aggiunte precisazioni per garantire che il sostegno non provochi un aumento della capacità di pesca.

I finanziamenti sono riorientati per sostenere la raccolta di dati scientifici e di altra natura e migliorare la sorveglianza delle attività di pesca.

La sezione sull'acquacoltura è modificata in modo da spostare l'accento dalla semplicistica promozione dell'acquacoltura, un settore che può produrre significativi problemi ambientali se non viene gestito in modo opportuno, a un rafforzamento sostanziale della sostenibilità ambientale delle operazioni di acquacoltura.

La pesca consiste essenzialmente nello sfruttamento privato di un bene pubblico e, di conseguenza, il diritto di pesca implica alcune responsabilità, in particolare la responsabilità di garantire che la pesca non comporti l'esaurimento degli stock ittici oppure il degrado dell'ambiente marino o delle comunità costiere che dipendono da essi per la propria sopravvivenza. Occorre che i finanziamenti siano rivolti di preferenza alla raccolta di dati che consentano di analizzare la sostenibilità delle attività di pesca oppure al sostegno di coloro che praticano la pesca nel modo più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Gli emendamenti propongono di raggiungere questo obiettivo, nonché promuovere un approccio precauzionale e un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento *sostenibile* delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi *e* affidabili, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

Emendamento

(3) Il successo della politica comune della pesca dipende dall'efficacia del sistema di controllo, ispezione ed esecuzione nonché dalla disponibilità di dati completi, affidabili *e tempestivi*, sia per la consulenza scientifica che a fini di attuazione e di controllo; il FEAMP deve pertanto sostenere tali politiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, **favorire** una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.

Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020, occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, **sviluppare** una pesca e un'acquacoltura sostenibili **sul piano ambientale** ed efficienti sotto il profilo delle risorse, **con particolare attenzione all'acquacoltura biologica**, nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione delle comunità di pescatori costiere e interne e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura **contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili** a lungo termine, **necessarie** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura **assicurino la sostenibilità ambientale** a lungo termine **delle risorse biologiche marine, il che rappresenta un prerequisito** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità **a lungo termine** delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock *ittici a* livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale *ed ecosistemico alla gestione* della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento *sostenibile* delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga *tutti* gli stock *delle specie catturate al di sopra dei* livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, *o i pertinenti valori sostitutivi*, entro il 2015. La PCP applica l'approccio precauzionale *e una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi*. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse

Emendamento

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse

biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità **a lungo termine** degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY), **o i pertinenti valori**

sostitutivi, entro il 2015.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento

(18) Il conseguimento degli obiettivi della PCP verrebbe altresì compromesso se il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP venisse versato agli Stati membri che non rispettano gli obblighi di interesse pubblico ad essi imposti dalla PCP in materia di conservazione delle risorse biologiche marine, come la raccolta dei dati, ***il raggiungimento di un equilibrio fra la capacità della flotta peschereccia e le possibilità di pesca disponibili*** e l'attuazione degli obblighi in materia di controllo. Inoltre, in caso di mancato rispetto di questi obblighi esiste il rischio che beneficiari o interventi non ammissibili sfuggano al controllo degli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La Commissione deve stabilire una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento

(24) La Commissione deve stabilire ***e pubblicare*** una ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di criteri obiettivi e trasparenti. Tali criteri devono includere le dotazioni storiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e il consumo storico ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale e quella di coesione.

Emendamento

(26) In linea con l'obiettivo di semplificazione, tutte le attività del FEAMP che rientrano nella gestione concorrente, inclusi il controllo e la raccolta dei dati, devono essere presentate sotto forma di un programma operativo unico per Stato membro, conformemente alla sua struttura nazionale. L'esercizio di programmazione deve coprire il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Ogni Stato membro è tenuto a predisporre un programma operativo unico. Ciascun programma deve identificare una strategia volta a conseguire obiettivi specifici in relazione alle priorità dell'Unione per il FEAMP nonché una selezione di misure. La programmazione deve essere conforme alle priorità dell'Unione, adatta ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica di sviluppo rurale, quella di coesione **e la politica ambientale**.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese.

Emendamento

(31) Al fine di accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività di pesca, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi **sostenibili sotto il profilo ambientale** e lo sviluppo delle imprese, **conformemente agli obiettivi intesi a riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di**

sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, conseguire e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020 e applicare il principio precauzionale e una gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare le prestazioni **complessive** e la competitività degli operatori.

Emendamento

(32) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Il FEAMP deve pertanto sostenere **la formazione, l'istruzione e** l'apprendimento permanente, la cooperazione fra scienziati e pescatori che stimola la divulgazione delle conoscenze **e favorisce le opportunità professionali nel settore marittimo** nonché i servizi di consulenza che contribuiscono a migliorare **la sostenibilità**, le prestazioni e la competitività **complessive** degli operatori.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore, **a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di pesca della nave.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) A seguito della creazione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili di cui all'articolo 27 del [regolamento sulla PCP] e per assistere gli Stati membri nell'attuazione di questi nuovi sistemi, il FEAMP deve concedere un sostegno volto al rafforzamento delle capacità e allo scambio di buone pratiche.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili non rispondono in maniera adeguata alle sfide cui deve far fronte il settore della pesca.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione

(38) L'introduzione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili è intesa a rendere il settore maggiormente competitivo. Potrebbe dunque sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e la riassegnazione delle navi della flotta costiera artigianale ad attività marittime diverse dalla pesca. Quest'ultimo intervento sembra adeguato dal momento che le navi adibite alla pesca costiera artigianale non rientrano nei sistemi di concessioni di pesca trasferibili.

Emendamento

(38) L'esigenza di ridurre l'eccesso di capacità per raggiungere un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca può far sorgere la necessità di creare nuove opportunità professionali al di fuori delle attività di pesca. Il FEAMP deve pertanto incoraggiare la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle comunità di pescatori, sostenendo in particolare l'avviamento di imprese e segnatamente di microimprese.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza **adattare la flotta peschereccia** dell'Unione **alle** risorse disponibili. L'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace. **Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.**

Emendamento

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza **raggiungere un equilibrio stabile e duraturo tra le flotte pescherecce** dell'Unione **e le** risorse disponibili. **Come rilevato nel Libro verde, nonostante le notevoli somme investite nell'arco di svariati anni,** l'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace **e le dimensioni e la composizione della flotta dell'UE continuano a non essere in linea con le risorse disponibili. Il FEAMP deve essere utilizzato per sostenere i pescatori e i pescherecci che praticano la pesca nel modo più sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) **Poiché l'eccesso di capacità è uno dei fattori principali del sovrasfruttamento, è necessario adottare misure volte ad adeguare la capacità della flotta dell'Unione alle risorse disponibili; in questo contesto, il FEAMP deve sostenere la creazione, la modifica e la gestione dei sistemi di concessioni di pesca trasferibili introdotti dalla PCP come strumento di gestione per la riduzione dell'eccesso di**

Emendamento

soppresso

capacità.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

Emendamento

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e ***promuovere azioni intese a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino, costiero e insulare e a facilitare l'adeguamento a tali cambiamenti, rivolgendo particolare attenzione alle aree più vulnerabili in questo senso, nonché*** sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione ***che consenta di agevolare la cooperazione e la coerenza tra gli Stati membri che condividono una determinata zona di pesca.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, una maggiore selettività degli attrezzi e delle attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino

Emendamento

(42) In questa stessa ottica, il FEAMP deve sostenere la riduzione, ***e laddove possibile l'eliminazione,*** dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, in particolare tramite la promozione dell'ecoinnovazione, ***che ha dimostrato di migliorare la pesca sostenibile nel lungo termine sotto il profilo ambientale e di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino,*** una maggiore selettività degli attrezzi e delle

al 2020.

attrezzature nonché misure volte alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei servizi da essi offerti, **conformemente agli obiettivi intesi a riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e a conseguire e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020, nonché** in linea con la strategia dell'Unione in materia di biodiversità fino al 2020.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In linea con il divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti **a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e** a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento

(43) In linea con il divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP, il FEAMP deve sostenere **gli investimenti nella selettività degli attrezzi onde evitare, ridurre al minimo e, se possibile, eliminare le catture indesiderate, nonché** gli investimenti a bordo delle navi volti a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in

Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in

particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

particolare al fine di aumentare **la registrazione delle catture**, l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato **conformemente all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento sulla politica comune della pesca**, nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Il FEAMP deve sostenere l'istituzione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica, in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale **garantendo al tempo stesso** la redditività economica di questo settore.

(45) Per l'Unione è di vitale importanza che venga conseguito un equilibrio fra la disponibilità di risorse di acqua dolce e il loro sfruttamento; è dunque necessario prevedere opportune disposizioni a favore della pesca nelle acque interne, che tengano conto dell'impatto ambientale **al fine di garantire** la redditività economica di questo settore.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo del settore dell'acquacoltura che **risulti sostenibile** sotto il profilo ambientale, economico e sociale.

Emendamento

(46) In linea con la strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea, gli obiettivi della PCP e la strategia Europa 2020, il FEAMP deve favorire uno sviluppo **e una gestione** del settore dell'acquacoltura che **risultino sostenibili** sotto il profilo ambientale, economico e sociale, **prestando particolare attenzione all'acquacoltura biologica a circuito chiuso**.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi e lo sviluppo delle imprese, **con particolare riguardo all'acquacoltura di tipo non alimentare e a quella offshore**.

Emendamento

(47) L'acquacoltura contribuisce alla crescita e all'occupazione nelle regioni costiere e rurali. È dunque fondamentale che le imprese acquicole **sostenibili**, in particolare le PMI, possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l'ingresso di nuovi operatori nell'attività. Al fine di aumentare la competitività e le prestazioni economiche delle attività di acquacoltura, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e l'imprenditorialità. Il FEAMP deve pertanto sostenere gli interventi innovativi **sostenibili** e lo sviluppo delle imprese, **contribuendo ad assicurare la sostenibilità dell'acquacoltura e la sua conformità alle direttive quadro sulle acque, gli habitat, la valutazione dell'impatto ambientale e la strategia per l'ambiente marino**.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Tenuto conto della necessità di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale.

Emendamento

(50) Tenuto conto della necessità di identificare le zone maggiormente idonee allo sviluppo dell'acquacoltura, soprattutto in termini di accesso alle acque e al territorio, il FEAMP deve assistere le autorità nazionali nelle loro scelte strategiche a livello nazionale, ***in linea con la politica dell'Unione in materia di gestione delle zone costiere e di pianificazione dello spazio marittimo.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

Emendamento

(51) Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole. Il FEAMP deve pertanto sostenere l'apprendimento permanente e la creazione di reti che stimolino la diffusione delle conoscenze nonché servizi di consulenza che contribuiscano a ***ridurre l'impatto ambientale delle attività acquicole e a*** migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad

Emendamento

(52) Al fine di promuovere un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, il FEAMP deve offrire il proprio sostegno ad

attività di acquacoltura altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura **biologica**. *Nella stessa ottica, il FEAMP deve inoltre sostenere attività di acquacoltura in grado di fornire servizi ambientali specifici.*

attività di acquacoltura **basate sugli ecosistemi e** altamente rispettose dell'ambiente, alla conversione di imprese acquicole verso l'ecogestione, all'applicazione di regimi di audit nonché alla conversione verso l'acquacoltura **sostenibile**.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute **pubblica e animale** che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.

Emendamento

(53) Tenuto conto dell'importanza della tutela dei consumatori, il FEAMP deve garantire un sostegno adeguato agli operatori acquicoli al fine di prevenire e mitigare i rischi per la salute **e il benessere pubblici e animali** che possono derivare dagli allevamenti di acquacoltura.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. ***Al fine di adeguarsi alla nuova politica di divieto dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.***

Emendamento

(61) Per garantire la redditività della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

Motivazione

Gli aiuti non devono incentivare le catture indesiderate.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve

Emendamento

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve

essere *gradualmente* eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

essere eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.

Motivazione

Il sostegno finanziato a titolo di questa misura è sottoutilizzato dalle organizzazioni di produttori nel quadro finanziario attuale. Anziché continuare a finanziare questa misura è opportuno eliminare del tutto l'aiuto al magazzinaggio, soprattutto in considerazione del fatto che l'UE (a titolo derogatorio) assicura l'integralità del finanziamento di tale misura e che questa riguarda unicamente le specie commerciali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 69

Testo della Commissione

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un *livello di controllo* elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.

Emendamento

(69) È di fondamentale importanza che gli Stati membri e gli operatori siano attrezzati in modo tale da consentire un *controllo regolare e di livello* elevato, garantendo in tal modo il rispetto delle norme della politica comune della pesca e consentendo nel contempo lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive; il FEAMP deve pertanto sostenere gli Stati membri e gli operatori in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009. Grazie alla creazione di una cultura della legalità, questo sostegno deve contribuire alla crescita sostenibile.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006

Emendamento

(70) Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006

per le spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere **proseguito** nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

per le spese sostenute in relazione all'attuazione del sistema di controllo dell'Unione deve essere **umentato** nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 73

Testo della Commissione

(73) Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere **proseguito** nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento

(73) Occorre stabilire disposizioni per sostenere la raccolta, la gestione e l'uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell'Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell'uso di dati per l'analisi scientifica e l'attuazione della PCP. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 per le spese sostenute in relazione alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati sulla pesca deve essere **umentato** nell'ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 75

Testo della Commissione

(75) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, conformemente alla comunicazione della commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea".

Emendamento

(75) La PMI è volta a favorire l'uso sostenibile dei mari e degli oceani nonché a sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente in relazione alle politiche che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, conformemente **al regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per**

*l'ulteriore sviluppo di una politica
marittima integrata¹ e alla comunicazione
della Commissione "Una politica marittima
integrata per l'Unione europea".*

¹ *GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1*

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 76

Testo della Commissione

(76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

Emendamento

(76) L'attuazione e l'ulteriore sviluppo della politica marittima integrata per l'Unione europea richiedono un finanziamento congruo e regolare, secondo quanto emerge *dal regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che istituisce un programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata¹ e dalle dichiarazioni del Consiglio, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni. **Lo sviluppo delle attività marittime attraverso il sostegno finanziario alle misure inerenti alla PMI avrà un impatto significativo in termini di coesione economica, sociale e territoriale.***

¹ *GU L 321 del 5.12.2011, pag. 1*

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(76 bis) A tale riguardo, è opportuno che il FEAMP sia destinato a sostenere l'attività esplorativa sulle azioni volte a

promuovere gli obiettivi strategici della PMI, prestando la dovuta attenzione al loro impatto congiunto, sulla base dell'approccio ecosistemico, alla crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alla competitività nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche, nonché alla promozione della dimensione internazionale della PMI.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Emendamento

(77) Il FEAMP deve sostenere la promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli, soprattutto tramite scambi delle migliori pratiche e un ulteriore sviluppo e attuazione delle strategie per i bacini marittimi. Tali strategie sono volte alla creazione di un contesto integrato per affrontare le sfide comuni nei bacini marittimi dell'Europa nonché al rafforzamento della cooperazione fra le parti interessate per potenziare al massimo l'uso degli strumenti finanziari e dei Fondi unionali e contribuire alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione *come pure alla sostenibilità ambientale. È pertanto molto importante migliorare e rafforzare la cooperazione e il coordinamento esterni in relazione agli obiettivi della PMI, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).*

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 80

Testo della Commissione

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento

(80) Il FEAMP deve inoltre favorire la crescita economica, l'occupazione, l'innovazione e la competitività sostenibili nell'ambito dei settori marittimi e nelle regioni costiere, ***insulari e ultraperiferiche dell'Unione. È pertanto fondamentale promuovere lo sviluppo del turismo costiero, marittimo e insulare.*** È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell'innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime.

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Considerando 88**

Testo della Commissione

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive ***atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate al di sopra dei livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché*** quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la

Emendamento

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione ***e nello specifico gli obiettivi intesi a riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli che possono produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 e a conseguire e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020,*** costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse

selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

biologiche marine vive, *insieme a* quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 98

Testo della Commissione

(98) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro **la tempestiva disponibilità dei** dati pertinenti. In quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

Emendamento

(98) Il programma operativo deve essere oggetto di sorveglianza e valutazione al fine di migliorarne la qualità e dimostrare i risultati ottenuti. La Commissione deve definire un contesto per un'azione di monitoraggio e valutazione comune che garantisca fra l'altro **che i dati pertinenti siano tempestivamente resi pubblici**. In quest'ambito, la Commissione deve determinare un elenco di indicatori e valutare l'impatto della politica del FEAMP in relazione ad obiettivi specifici.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(101 bis) È particolarmente importante garantire il rispetto delle condizionalità ex ante per quanto concerne la capacità amministrativa di soddisfare i requisiti in termini di dati per la gestione della pesca e l'attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSDF).

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "zona di ricostituzione degli stock ittici": un'area geografica chiaramente definita, situata entro le acque territoriali costiere di uno Stato membro e comprendente fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione degli stock ittici, nella quale è vietata ogni attività di pesca;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "capacità di pesca": la capacità di una nave in termini di catture ittiche, comprendente la sua stazza espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio¹, nonché il tipo di attrezzi che utilizza, quali riportati all'allegato XI del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, e la loro quantità;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "pesca nelle acque **interne**": le attività di pesca praticate a fini commerciali **da pescherecci che operano** esclusivamente nelle acque **interne** o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

Emendamento

(10) "pesca nelle acque **continentali**": le attività di pesca praticate a fini commerciali, **con un'imbarcazione o meno**, esclusivamente nelle acque **continentali** o mediante l'utilizzo di altri strumenti per la pesca sul ghiaccio;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) "valori sostitutivi": ove non sia possibile determinare il rendimento massimo sostenibile, al fine di determinare idonei valori sostitutivi si applicano le metodologie di cui alla parte B, descrittori 3.1 e 3.2, della decisione 2010/477/UE della Commissione sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine per la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE);

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) **promuovere una pesca e**

Emendamento

a) **garantire che le attività di pesca e di**

un'acquacoltura sostenibili e competitive;

acquacoltura assicurino la sostenibilità ambientale a lungo termine, necessaria ai fini della sostenibilità economica e sociale, e contribuiscano alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) garantire la raccolta sistematica e armonizzata di dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici affidabili e puntuali, necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;

a) promozione della crescita economica *sostenibile* e dell'inclusione sociale, creazione di posti di lavoro e sostegno alla mobilità dei lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;

a) sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze, *purché questi non determinino un aumento della*

capacità;

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione

(3) favorire un'acquacoltura innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento

(3) favorire un'acquacoltura **sostenibile**, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze **e sugli ecosistemi**, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare delle PMI;

Emendamento

b) rafforzamento **della sostenibilità**, della competitività e della redditività delle imprese acquicole, in particolare **dell'acquacoltura biologica e** delle PMI;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione

(4) *promuovere* una pesca sostenibile *ed efficiente sotto il profilo delle risorse*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento

(4) *garantire* una *gestione della* pesca sostenibile *e basata sugli ecosistemi*, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento

a) riduzione *al minimo e, ove possibile, eliminazione di tutte le catture accessorie* e dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) garanzia della conformità delle attività di pesca alla legislazione ambientale dell'Unione, con particolare riferimento alle direttive 2008/56/CE, 1992/43/CEE e 2009/147/CE, e del raggiungimento del buono stato ecologico di cui alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino;

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 5 – alinea

Testo della Commissione

(5) promuovere un'acquacoltura sostenibile

Emendamento

(5) promuovere un'acquacoltura

ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

sostenibile, *basata sugli ecosistemi* ed efficiente sotto il profilo delle risorse, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) valutazione, riduzione e, ove possibile, eliminazione delle incidenze delle attività acquicole sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale, salute e benessere degli animali, salute e sicurezza pubblica;

b) promozione di un'acquacoltura che garantisca un livello elevato di tutela ambientale *compatibile con gli obiettivi della direttiva 2008/56/CE*, di salute e benessere degli animali, *nonché* di salute e sicurezza pubblica, *ponendo l'accento sull'acquacoltura che consente di ridurre la dipendenza dalla farina di pesce e dall'olio di pesce garantendo che questi ultimi derivino da fonti sostenibili e producendo nel contempo alimenti destinati al consumo umano, nonché sull'acquacoltura biologica;*

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'apporto di conoscenze scientifiche e la

a) l'apporto di conoscenze scientifiche e la

raccolta *di* dati;

raccolta *dei* dati *necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi, inclusi i dati che consentono di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015 e di conseguire il buono stato ecologico entro il 2020;*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) il sostegno al controllo e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

Emendamento

b) il sostegno al controllo, *al monitoraggio* e all'esecuzione, il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP *per un periodo di tempo determinato* le domande presentate dai seguenti operatori:

Emendamento

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP le domande presentate dai seguenti operatori:

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) operatori colpevoli di altre inadempienze alle norme della PCP che mettono *gravemente* a rischio la sostenibilità degli

Emendamento

c) operatori colpevoli di altre inadempienze alle norme della PCP *e ai requisiti della politica ambientale dell'Unione* che mettono a rischio la sostenibilità degli

stock interessati.

stock interessati *e il conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020.*

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le domande presentate da operatori che hanno commesso un'irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP non sono ammissibili all'aiuto ***per un periodo di tempo determinato.***

Emendamento

2. Le domande presentate da operatori che hanno commesso un'irregolarità nell'ambito del FEP o del FEAMP non sono ammissibili all'aiuto.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) il periodo di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2, che deve essere proporzionato alla gravità o alla ripetizione dell'infrazione o dell'inadempienza;

Emendamento

soppressa

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) le date di inizio o fine del periodo di cui al paragrafo 1;

Emendamento

soppressa

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) interventi che mettono a rischio la sostenibilità delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini;

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) investimenti a bordo di pescherecci per i quali lo Stato membro di bandiera non ha dimostrato un equilibrio fra la capacità della flotta e le possibilità di pesca disponibili, come richiesto dal [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione ***o nel caso di ripopolamento sperimentale.***

f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***4 535 000 000 EUR*** delle risorse di cui

2. ***Un importo massimo di***

al paragrafo 1 *sono attribuiti* allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

3 964 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 è *attribuito* allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca a norma dei capi I, II e III del titolo V.

Motivazione

È opportuno attribuire maggiori risorse alle attività di controllo e di raccolta dei dati.

Emendamento 72

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. **477 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 *sono attribuiti* alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Emendamento

3. **Un importo minimo di 690 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 è *attribuito* alle misure di controllo ed esecuzione di cui all'articolo 78.

Motivazione

È opportuno attribuire maggiori risorse alle attività di controllo e di raccolta dei dati.

Emendamento 73

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. **358 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 *sono attribuiti* alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Emendamento

4. **Un importo minimo di 716 000 000 EUR** delle risorse di cui al paragrafo 1 è *attribuito* alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all'articolo 79.

Motivazione

È opportuno attribuire maggiori risorse alle attività di controllo e di raccolta dei dati.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. 45 000 000 EUR delle risorse di cui al paragrafo 1 sono attribuiti agli aiuti al magazzinaggio di cui all'articolo 72 nel periodo dal 2014 al 2018 compreso.

soppresso

Motivazione

Invece di utilizzare aiuti pubblici per immagazzinare prodotti ittici per i quali nell'immediato non vi è mercato, occorre gestire meglio il calendario delle attività di pesca (cfr. articolo 70).

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) se del caso, la coerenza tra le misure previste nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i quadri di azioni elencate per priorità nell'ambito di Natura 2000 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, nonché il conseguimento del buono stato ecologico quale definito nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all'innovazione, ***all'***ambiente, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

Emendamento

c) un approccio pertinente e comprovato, integrato al programma, con riguardo all'innovazione, ***alla conservazione dell'***ambiente ***marino***, comprese le esigenze specifiche delle zone Natura 2000, ***alla creazione di zone di ricostituzione degli stock ittici*** nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) una valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili conformemente al [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) una descrizione dei criteri di selezione per i progetti;

f) una descrizione dei criteri di selezione per i progetti, ***dando priorità ai progetti destinati a ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca e di acquacoltura;***

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) una descrizione dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III;

Emendamento

g) una descrizione dei criteri di selezione per le strategie di sviluppo locale a norma del titolo V, capo III, **dando priorità ai progetti destinati a ridurre l'impatto ambientale delle attività di pesca e di acquacoltura;**

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – alinea

Testo della Commissione

o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per **la** gestione **di una** pesca sostenibile di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:

Emendamento

o) con riguardo all'obiettivo della raccolta di dati per **una** gestione **della** pesca sostenibile **e basata sugli ecosistemi** di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 18, paragrafo 4, e conformemente al programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca]:

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera o – punto i – trattino 3

Testo della Commissione

– una valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema;

Emendamento

– una valutazione dell'impatto del settore della pesca sull'ecosistema **che consenta di effettuare paragoni fra i tipi di attività di pesca e i segmenti di flotta conformemente ai requisiti del [regolamento sulla politica comune della pesca];**

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione.

Emendamento

2. La Commissione approva il programma operativo mediante un atto di esecuzione **dopo aver accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1.**

Motivazione

È opportuno che i programmi siano approvati solo una volta accertato che sono corretti.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

La Commissione **può adottare**, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

Emendamento

La Commissione **adotta**, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le procedure, il formato e le scadenze per:

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

Emendamento

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili, **purché contribuiscano al conseguimento della sostenibilità ecologica, conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca.**

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto *dallo Stato membro* che ne convalidi i risultati.

Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto *dallo Stato membro*, che ne convalidi i risultati *e li renda disponibili al pubblico*.

Motivazione

Quando gli interventi beneficiano di aiuti pubblici, deve esserci la massima trasparenza riguardo alle modalità di stanziamento e utilizzo dei fondi e ai vantaggi da essi derivanti.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) prestazioni di consulenza professionale e scientifica sullo sviluppo di attività di pesca e acquacoltura sostenibili, con particolare riguardo alla limitazione e, ove possibile, all'eliminazione delle incidenze di tali attività sugli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce;

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, studi, diffusione delle conoscenze e delle buone pratiche.

Emendamento

2. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), possono includere attività di raccolta dei dati, *progetti comuni di ricerca*, studi, diffusione delle conoscenze

e delle buone pratiche.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'avviamento di imprese *in settori diversi dalla* pesca;

Emendamento

a) l'avviamento di imprese *per lo svolgimento di attività sostenibili connesse al settore marittimo, a esclusione della* pesca, *in particolare servizi ambientali, attività pedagogiche o turismo;*

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno **60 giorni** nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo.

Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso ai pescatori dediti alla pesca costiera artigianale che possiedono un peschereccio dell'Unione registrato come attivo e che hanno svolto attività di pesca in mare per almeno **180 giorni** nel corso dei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda. La licenza di pesca associata al peschereccio è revocata a titolo definitivo *e il livello di riferimento della flotta nazionale è ridotto di conseguenza.*

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può sostenere investimenti a bordo o destinati a

Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro a bordo dei pescatori *in termini di salute, sicurezza e igiene*, il FEAMP può

singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

sostenere investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione, **e non incrementino la capacità del peschereccio.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 50 000 euro.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Arresto temporaneo delle attività di pesca

Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle attività di pesca nelle situazioni di emergenza derivanti da catastrofi naturali o causate dall'uomo quali fuoriuscite di petrolio, fioriture algali, ecc. Tali finanziamenti sono limitati a periodi di tre mesi, che possono essere prorogati di un ulteriore periodo di tre mesi.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca **trasferibili** della PCP

1. **Al fine** di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca **trasferibili ai sensi dell'articolo 27 del [regolamento sulla PCP]**, il FEAMP può sostenere:

a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca **trasferibili**;

Emendamento

Articolo 34

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca della PCP

1. **Qualora gli Stati membri decidano** di istituire o modificare sistemi di concessioni di pesca **in base a criteri oggettivi e trasparenti pubblicamente disponibili**, il FEAMP può sostenere:

a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi tecnici e amministrativi necessari per la creazione o il funzionamento di un sistema di concessioni di pesca **che comprenda i seguenti criteri ma non si limiti ad essi:**

i) l'utilizzo di attrezzature, pratiche e metodi di pesca più selettivi, che comportino un livello contenuto di catture accessorie e un impatto ridotto sull'ecosistema marino;

ii) il fatto di aver registrato buoni risultati in termini di osservanza delle norme della politica comune della pesca e dei requisiti ambientali dell'UE nonché in termini di rispetto dei limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca stabiliti da pareri scientifici;

iii) la garanzia di un'occupazione maggiore e di buona qualità, a condizione che ciò non abbia un impatto negativo sull'ambiente;

iv) l'uso di navi e metodi di pesca a basse emissioni di carburante ed efficienti sul piano energetico;

v) l'uso della videosorveglianza o di strumenti di monitoraggio elettronico equivalenti;

vi) la presenza di condizioni di lavoro conformi alle norme internazionali vigenti in materia, segnatamente alla Convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007;

vii) il fatto di aver comunicato la produzione nel corso almeno dei tre anni precedenti;

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca *trasferibili*;

c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca *trasferibili*;

d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca *trasferibili*.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca *trasferibili messe in comune* conformemente all'*articolo 28, paragrafo 4, del regolamento sulla politica comune della pesca*.

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di concessioni di pesca;

c) la sorveglianza e la valutazione dei sistemi di concessioni di pesca;

d) la gestione dei sistemi di concessioni di pesca.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è concesso esclusivamente agli enti pubblici. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo è concesso a enti pubblici, persone fisiche o giuridiche o organizzazioni di produttori riconosciute che partecipano alla gestione collettiva di concessioni di pesca conformemente all'*articolo 28 del [regolamento sulla politica comune della pesca]*.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Sostegno allo sviluppo e all'attuazione dei piani pluriennali

1. Onde garantire l'efficiente attuazione dei piani pluriennali di cui agli articoli da 9 a 11 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP sostiene:

- a) i dati e i pareri scientifici necessari per assicurare che i piani pluriennali determinino un tasso di mortalità per pesca tale da riportare e mantenere tutti gli stock al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015, contribuendo nel contempo al conseguimento, entro il 2020, del buono stato ecologico delle acque marine come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE;***
- b) la partecipazione delle parti interessate allo sviluppo dei piani pluriennali;***
- c) l'attuazione efficace dei piani pluriennali;***
- d) la gestione e l'adattamento dei piani pluriennali.***

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la creazione di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la produttività ittica – in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione di stock ittici – e che corrispondano ad almeno il 20% delle acque territoriali in ciascuno Stato

membro;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca].

Emendamento

b) la partecipazione delle parti interessate all'ideazione e all'attuazione **di piani pluriennali stabiliti in conformità degli articoli 9, 10 e 11 e** di misure di conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 del [regolamento relativo alla politica comune della pesca], **nonché la collaborazione tra gli Stati membri a tale riguardo.**

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere investimenti destinati **ad** attrezzature:

Emendamento

1. Al fine di ridurre **al minimo e, ove possibile, eliminare** l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire l'eliminazione dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY **entro il 2015**, il FEAMP può sostenere investimenti destinati **alla ricerca e alle** attrezzature:

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che riducono le catture indesiderate di stock **commerciali** o altre catture accessorie;

Emendamento

b) che riducono **al minimo e ove possibile eliminano** le catture indesiderate **o non autorizzate** di stock **sfruttati** o altre catture accessorie;

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) che **limitano** gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino.

Emendamento

c) che **riducono al minimo e ove possibile eliminano** gli impatti fisici e biologici della pesca sull'ecosistema o sul fondo marino, **compresi gli impatti sulla biodiversità, sull'integrità dell'ecosistema e dell'habitat, sull'equilibrio del livello trofico e sulla variabilità genetica;**

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) che promuovono la ricerca concernente le pratiche alieutiche e gli attrezzi da pesca, la valutazione degli stock e l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema con l'obiettivo di ridurre al minimo o evitare le ripercussioni nocive della pesca sulle specie e gli habitat marini;

Motivazione

È opportuno stanziare finanziamenti da destinare alla ricerca concernente le pratiche

alieutiche e gli attrezzi da pesca, la valutazione degli stock e l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema con l'obiettivo di ridurre al minimo o evitare le ripercussioni nocive della pesca sulle specie e gli habitat marini.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) che contribuiscono alla valutazione degli stock ittici.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell'Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura.

2. Il sostegno può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio dell'Unione e per lo stesso tipo di attrezzatura ***ed è concesso a condizione che non determini un aumento della capacità di pesca del peschereccio.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una ***migliore*** selettività con riguardo alla taglia o un impatto minore sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell'Unione

3. Il sostegno può essere concesso esclusivamente quando possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature di cui al paragrafo 1 presentano una selettività ***notevolmente migliore*** con riguardo alla taglia o un impatto minore ***sull'ecosistema e*** sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate

o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP].

a norma del diritto dell'Unione o di un'altra normativa nazionale degli Stati membri adottata nel contesto di regionalizzazione di cui al [regolamento sulla PCP]. ***Il sostegno è concesso soltanto a condizione che gli investimenti non vadano a incrementare la quantità di attrezzi da pesca impiegati.***

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno **60 giorni** nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento

a) proprietari di pescherecci dell'Unione le cui navi sono registrate come in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare per almeno **180 giorni** nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Motivazione

È opportuno limitare i sussidi alle navi che abbiano svolto attività di pesca per una media di almeno 3 mesi l'anno; in caso contrario si otterrà un impatto marginale.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno **60 giorni** nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Emendamento

b) pescatori che possiedono le attrezzature da sostituire e che hanno lavorato a bordo di un peschereccio dell'Unione per almeno **180 giorni** nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda;

Motivazione

È opportuno limitare i sussidi alle navi che abbiano svolto attività di pesca per una media di almeno 3 mesi l'anno; in caso contrario si otterrà un impatto marginale.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il sostegno è concesso soltanto a condizione che la nave in questione non faccia parte di una flotta operante in sovraccapacità e in conformità di rigorosi criteri ambientali onde evitare qualsiasi incentivo atto a promuovere la capacità di pesca eccessiva o il sovrasfruttamento.

Motivazione

La Commissione ha individuato nella sovraccapacità esistente un fondamentale insuccesso strutturale della PCP. Gli aiuti pubblici non dovrebbero essere spesi per ammodernare le navi / flotte che operano in eccesso di capacità. In passato, diverse navi hanno ricevuto aiuti per l'ammodernamento e solo poche settimane più tardi aiuti per la demolizione. È opportuno che l'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 36 preveda condizioni e limitazioni intese a impedire l'abuso accidentale o intenzionale del sostegno a vantaggio (o potenzialmente a vantaggio) della pesca nell'ambito del FEAMP.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di contribuire all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente ***o che riescano a*** conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

1. Al fine di contribuire ***alla sostenibilità della pesca, in particolare*** all'eliminazione dei rigetti in mare e delle catture accessorie, nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY ***entro il 2015 e ripristinare e mantenere il buono stato ecologico entro il 2020***, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente, ***in particolare il***

danno all'habitat marino, e migliorino la selettività delle operazioni alieutiche onde conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive, sulla base dell'approccio precauzionale e di un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati.

Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere svolti in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro che ne convalidi i risultati *e li renda pubblicamente disponibili.*

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

Emendamento

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei pescatori *e di altre parti interessate* alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di attività di pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i seguenti interventi:

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento

d) ***l'identificazione, la selezione, la designazione***, la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento

e) ***l'identificazione, la selezione, la designazione***, la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) l'identificazione, la selezione, la designazione, la gestione, il ripristino e la sorveglianza di una rete coerente di zone di ricostituzione degli stock ittici, in cui sia vietata ogni attività di pesca, che comprendano aree importanti per la

produttività ittica – in particolare fondali di crescita, di riproduzione e di alimentazione di stock ittici – e che corrispondano ad almeno il 20% delle acque territoriali in ciascuno Stato membro;

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili.

Emendamento

f) la partecipazione ad altre azioni volte a mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici ***riducendo le incidenze delle attività di pesca sulla biodiversità e sull'integrità dell'ecosistema***, come il ripristino di habitat marini e costieri specifici a sostegno di stock ittici sostenibili ***e il conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, conformemente all'approccio precauzionale e a un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) la consapevolezza ambientale a favore e da parte dei pescatori ai fini della protezione e del ripristino della biodiversità marina.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra **e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;**

Emendamento

a) investimenti a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra, **a condizione che tali investimenti non determinino un aumento della capacità di pesca del peschereccio;**

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) altri progetti volti a ridurre le pressioni sulle risorse biologiche marine connesse ai cambiamenti climatici.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari **né servire ad aumentarne la potenza.** Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Qualità dei prodotti e **utilizzo delle catture**

Qualità dei prodotti e **valorizzazione della**

indesiderate

parte sottoutilizzata del pesce

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno **60 giorni** in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno **180 giorni** in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini **come attrezzi da pesca perduti o danneggiati che sono stati recuperati e rifiuti marini**.

Motivazione

In sostituzione dell'emendamento 28 all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), che è più appropriato inserire in questa sede.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Titolo V – capo II – titolo

Testo della Commissione

Sviluppo *sostenibile* dell'acquacoltura

Emendamento

Gestione e sviluppo sostenibili
dell'acquacoltura

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture **che consentono il rispetto dei requisiti che entreranno in vigore dopo il 2014 in materia di** ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno **può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.**

Emendamento

2. **Il sostegno è concesso soltanto** qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture **che assicurano un impatto manifestamente inferiore sull'ambiente o prestazioni migliori in termini di** salute umana o animale, igiene o benessere degli animali **rispetto ai requisiti** previsti dal diritto dell'Unione.

Motivazione

Occorre rendere più restrittivi i criteri di concessione del sostegno.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) che sviluppino o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

Emendamento

b) che sviluppino o introducono sul mercato prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili **e conformi agli obiettivi generali indicati all'articolo 2 e all'articolo 3, lettera c), del [regolamento sulla politica comune della pesca].**

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, in particolare consentendo **alle imprese acquicole** di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;

Emendamento

a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, in particolare consentendo **al settore acquicolo** di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta dei propri prodotti;

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di nuove specie acquicole con buone prospettive di mercato;

Emendamento

soppressa

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) diversificare il reddito **delle imprese acquicole** tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura.

Emendamento

c) diversificare il reddito **del settore acquicolo** tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'acquacoltura.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole;

Emendamento

a) la creazione di servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole **che contribuiscano a ridurre**

l'impatto ambientale degli interventi;

Emendamento 129

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura tecnica, scientifica, giuridica o economica.

Emendamento

b) la fornitura di servizi di consulenza aziendale di natura **ambientale**, tecnica, scientifica, giuridica o economica **che contribuiscano tra l'altro a ridurre l'impatto ambientale degli interventi.**

Emendamento 130

**Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e**

Testo della Commissione

e) le strategie aziendali e di mercato.

Emendamento

soppressa

Emendamento 131

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura;

Emendamento

a) l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle pratiche innovative nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura **che contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale degli interventi;**

Emendamento 132

**Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento

b) il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e buone pratiche **per quanto concerne la riduzione al minimo dell'impatto sugli ecosistemi marini, terrestri e d'acqua dolce** fra le imprese acquicole **sostenibili** o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Al fine di contribuire **allo sviluppo** di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Al fine di contribuire **alla sostenibilità dell'acquacoltura e alla riduzione dell'impatto ambientale** di siti e infrastrutture legati all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento

a) l'identificazione e la mappatura delle zone più idonee per lo sviluppo dell'acquacoltura, **riducendo al minimo l'impatto sulla biodiversità e sull'integrità degli ecosistemi nel pieno rispetto della legislazione ambientale dell'Unione e** tenendo conto ove del caso dei processi di pianificazione dello spazio marittimo;

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il miglioramento delle infrastrutture delle zone acquicole tramite azioni di **ricomposizione fondiaria**, fornitura di energia o gestione delle acque;

Emendamento

b) il miglioramento delle infrastrutture delle zone acquicole tramite azioni di fornitura di energia o gestione delle acque;

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le azioni adottate e applicate dalle autorità competenti a norma **dell'articolo 9, paragrafo 1**, della direttiva 2009/147/CE o **dell'articolo 16, paragrafo 1**, della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento

c) le azioni **non letali** adottate e applicate dalle autorità competenti **con l'obiettivo di mitigare i conflitti con le specie selvatiche protette** a norma della direttiva 2009/147/CE o della direttiva 92/43/CE al fine di prevenire gravi danni all'acquacoltura.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole da parte di nuovi operatori.

Emendamento

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in acquacoltura, il FEAMP può sostenere la creazione di imprese acquicole **sostenibili** da parte di nuovi **piccoli** operatori.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) presentino un piano aziendale per lo

Emendamento

c) presentino un piano aziendale

sviluppo dell'attività acquicola.

economicamente credibile per lo sviluppo dell'attività acquicola.

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) abbiano un piano per la gestione dell'impresa che sia considerato ecologicamente sostenibile in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 52 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole *sulle* acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo *d'acqua utilizzato o il miglioramento della qualità delle acque in uscita*, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

a) consentire una considerevole riduzione dell'impatto delle imprese acquicole *sull'utilizzo e sulla qualità delle* acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo *di sostanze chimiche, di antibiotici e di altri medicinali*, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico *o* alla presenza di plancton contenente biotossine e quando:

2. Il sostegno può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico, alla presenza di plancton contenente biotossine *o alla proliferazione*

di coliformi (Escherichia coli) e quando:

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) misure necessarie affinché le imprese acquicole possano conformarsi:

i) alla raccomandazione relativa al benessere dei pesci d'allevamento adottata dal Comitato permanente della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, e

ii) alla raccomandazione relativa al benessere dei pesci d'allevamento durante il trasporto e la macellazione adottata dall'Organizzazione mondiale per la salute animale.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 57

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 57

soppresso

Assicurazione degli stock acquicoli

1. Al fine di salvaguardare le entrate dei produttori acquicoli il FEAMP può sostenere il contributo a un'assicurazione degli stock acquicoli che copra le perdite dovute a:

a) calamità naturali;

b) eventi climatici avversi;

c) improvvisi cambiamenti della qualità delle acque;

d) malattie nel settore acquicolo o distruzione di impianti di produzione.

2. Il verificarsi di un evento climatico avverso o l'insorgenza di una malattia nel settore acquicolo sono oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte dello Stato membro interessato.

Se del caso, gli Stati membri possono stabilire in anticipo i criteri su cui è basata la concessione di tale riconoscimento ufficiale.

3. Il sostegno è concesso unicamente per contratti assicurativi degli stock acquicoli che coprono le perdite economiche di cui al paragrafo 1 pari a più del 30% della produzione annua dell'acquacoltore.

Motivazione

Si tratta di un uso non appropriato di fondi pubblici.

Emendamento 144

**Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) garantire che le comunità locali si avvalgano e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

Emendamento

b) garantire che le comunità locali si avvalgano ***in modo sostenibile*** e beneficino pienamente delle opportunità offerte dallo sviluppo marittimo e costiero.

Emendamento 145

**Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) assicurare il contributo delle comunità locali all'attuazione di una gestione della pesca e dell'acquacoltura basata sugli ecosistemi e alla limitazione delle incidenze delle attività di pesca e di acquacoltura sull'integrità degli ecosistemi.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 70

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70

soppresso

Aiuto al magazzinaggio

1. Il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca di cui all'allegato II del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] a condizione che i prodotti vengano immagazzinati conformemente agli articolo 35 e 36 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura]:

a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio non supera l'importo dei costi tecnici e finanziari dell'azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;

b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al magazzinaggio non superano il 15% dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall'organizzazione di produttori;

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera le percentuali di seguito indicate del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in

considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

- 1% nel 2014*
- 0,8% nel 2015*
- 0,6% nel 2016*
- 0,4% nel 2017*
- 0,2% nel 2018*

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

3. Il sostegno è concesso unicamente una volta che i prodotti siano stati immessi sul mercato per il consumo umano.

4. Gli Stati membri fissano l'importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità:

a) i costi tecnici vengono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio;

b) i costi finanziari vengono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro;

c) i costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico.

5. Gli Stati membri svolgono controlli al fine di garantire che i prodotti che beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio soddisfino le condizioni di cui al presente articolo. Nel quadro di queste modalità di ispezione, i beneficiari di aiuti al magazzinaggio tengono una contabilità di magazzino per ciascuna categoria di prodotti immagazzinati e in seguito reintrodotta sul mercato per il consumo umano.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) specie *eccedentarie o* sottosfruttate;

Emendamento

i) specie sottosfruttate;

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

f) realizzare campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ***che, in conformità del regolamento (CE) n. 834/2007, siano considerati biologici o aventi un ridotto impatto ambientale.***

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere, per mezzo di campagne regionali o nazionali gestite da organismi pubblici, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come fonti salubri di proteine animali.

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura ***biologica quali disciplinati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007 del***

Emendamento

d) volti alla trasformazione di prodotti dell'acquacoltura ***sostenibile.***

Consiglio.

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d bis) che contribuiscono al
miglioramento delle condizioni di lavoro;*

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d ter) volti al miglioramento e al
monitoraggio delle condizioni di salute e
igiene pubblica o della qualità dei
prodotti;*

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*d quater) volti alla produzione di nuovi
prodotti, all'applicazione di nuove
tecnologie o allo sviluppo di metodi di
produzione innovativi.*

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 74 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualunque altro sostegno il beneficiario riceva o abbia ricevuto per la sua attività.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

1. Il FEAMP può sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati primari biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici ***necessari per una gestione della pesca e dell'acquacoltura sostenibile e basata sugli ecosistemi, compresi i dati occorrenti per riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile entro il 2015 e per conseguire e mantenere un buono stato ecologico entro il 2020, come richiesto dalla direttiva 2008/56/CE***, segnatamente nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 37, paragrafo 5, del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

a) ***raccolta***, gestione e utilizzo di dati per la realizzazione di analisi scientifiche e l'attuazione della PCP;

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione dei dati e realizzazione di studi pilota con l'obiettivo di migliorare gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei dati.

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati,

iv) la promozione dello scambio di buone pratiche e del dialogo a livello internazionale, in particolare del dialogo bilaterale con i paesi terzi, ***tenendo presenti la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e le vigenti convenzioni internazionali in materia basate sull'UNCLOS***, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i paesi terzi considerati; ***tale dialogo comprende, se del caso, una proficua discussione sulla ratifica e l'applicazione dell'UNCLOS***,

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 81 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori;

iii) il graduale sviluppo di una base completa di conoscenze oceanografiche, di elevata qualità e accessibile al pubblico, che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la diffusione di tali dati e conoscenze tra vari gruppi di utilizzatori, ***evitando così la duplicazione delle basi di dati; a tal fine***,

saranno utilizzati al meglio i programmi esistenti dell'Unione e degli Stati membri, fra cui INSPIRE e GMES.

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuove il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra le varie funzioni della guardia costiera allo scopo di conseguire economie di scala e benefici per l'Unione. È opportuno prestare particolare attenzione a una maggiore collaborazione o integrazione tra le diverse funzioni della guardia costiera con la prospettiva di creare una Guardia costiera europea.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri *delle* regioni costiere, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

c) favorisce una crescita economica sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e le nuove tecnologie nei settori marittimi emergenti e futuri *e nelle* regioni costiere, *insulari e ultraperiferiche dell'Unione*, in sinergia con le attività già esistenti a livello settoriale e nazionale;

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 81 – lettera d

Testo della Commissione

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere, **e definisce ulteriormente i limiti di sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino, in particolare nell'ambito della** direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Emendamento

d) promuove la protezione dell'ambiente marino, segnatamente della sua biodiversità e di zone marine protette quali i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine e costiere **applicando un approccio basato sugli ecosistemi alla gestione delle attività umane, in linea con l'obiettivo di conseguire o mantenere un buono stato ecologico, come richiesto dalla** direttiva quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Al fine di conseguire tale obiettivo specifico, il FEAMP può sostenere segnatamente:

i) le azioni di prevenzione e di riduzione degli scarichi nell'ambiente marino, compresi i rifiuti in mare, al fine di ridurre l'inquinamento;

ii) le azioni volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'ambiente marino, costiero e insulare, nonché a facilitare l'adattamento a detti cambiamenti, prestando particolare attenzione sotto questo aspetto alle zone più vulnerabili;

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi intersettoriali, previsto all'**articolo 81, lettera b)**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico di realizzare interventi **transfrontalieri e** intersettoriali, previsto all'**articolo 81, lettere b) e b bis)**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) azioni e iniziative concentrate e coordinate per gli Stati membri dell'UE;

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 84 bis

Misure di conservazione

Al fine di garantire un'attuazione efficace delle misure di conservazione a norma degli articoli 17 e 21 del [regolamento sulla politica comune della pesca], il FEAMP può sostenere le iniziative intraprese dagli Stati membri con l'obiettivo di cooperare e attuare misure comuni per raggiungere obiettivi e traguardi concordati nell'ambito dei piani pluriennali istituiti a norma degli articoli 9, 10 e 11 del [regolamento sulla politica comune della pesca].

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il **60%** del tempo per attività di controllo della pesca;

a) acquisto congiunto, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per almeno il **75%** del tempo per attività di controllo della pesca;

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il tasso minimo di partecipazione del FEAMP è pari al 20%.

soppresso

Motivazione

Si tratta di un errore tecnico nella proposta, da sopprimere.

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) al 100% della spesa pubblica ammissibile per il sostegno nell'ambito dell'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

soppressa

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) al 65% della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

e) al 75% della spesa ammissibile per il sostegno di cui all'articolo 79.

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento che permette la raccolta di dati deve essere aumentato al fine di incoraggiare la raccolta di informazioni approfondite e di qualità in relazione alla pesca.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'intervento è connesso all'aiuto al magazzinaggio di cui all'articolo 70;

soppressa

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'intervento mira a promuovere un'attività biologicamente sostenibile in conformità della definizione di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **4%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **7%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il beneficiario continua a rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento nonché, ***per alcuni tipi di interventi***, per un determinato periodo di tempo dopo l'ultimo pagamento.

Emendamento

1. Il beneficiario continua a rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la presentazione della domanda e per tutto il periodo di attuazione dell'intervento nonché per un determinato periodo di tempo dopo l'ultimo pagamento.

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare le condizioni e il rispetto delle stesse.

Emendamento 174

**Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2**

Testo della Commissione

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate al di sopra di livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile (MSY) ***entro il 2015***, per la sostenibilità degli stock interessati, ***per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ecologico entro il 2020*** e per la conservazione dell'ambiente marino, ***sulla base dell'approccio precauzionale e di un'impostazione della gestione della pesca basata sugli ecosistemi.***

Emendamento 175

**Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 105, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento

3. Nel caso di rettifiche finanziarie applicabili a spese direttamente connesse all'inadempienza dell'articolo 105, l'ammontare della rettifica è stabilito dagli Stati membri tenendo conto della gravità dell'inadempienza alle norme della PCP da parte del beneficiario, **della gravità del danno arrecato all'ecosistema, agli stock ittici o all'ambiente marino**, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) lo Stato membro abbia omissis di presentare le relazioni sulla capacità della flotta e sul suo rapporto con le risorse disponibili previste a norma del [regolamento sulla politica comune della pesca];

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 128 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, lettera b), in caso di inadempienza dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera d), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie soltanto sulle spese direttamente connesse all'inadempienza delle norme della PCP. La Commissione stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, lettera b), in caso di inadempienza dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera d), la Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie soltanto sulle spese direttamente connesse all'inadempienza delle norme della PCP. La Commissione stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie

tenendo conto della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

tenendo conto **della gravità del danno arrecato all'ecosistema, agli stock ittici o all'ambiente marino**, della gravità dell'inadempienza delle norme della PCP da parte del beneficiario, del vantaggio economico che deriva da tale inadempienza o dell'entità della partecipazione del FEAMP all'attività economica del beneficiario.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in materia ambientale, si applicano la direttiva 2003/4/CE, il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella 2 – riga 3

Testo della Commissione

<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali
---	--	--

		con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati.
--	--	--

Emendamento

<p>Priorità del FEAMP: 6 Promuovere l'attuazione della PCP</p> <p>OT 6: proteggere l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse</p>	<p>Capacità amministrativa comprovata di soddisfare i requisiti in materia di dati per la gestione della pesca di cui all'articolo 37 del [regolamento sulla PCP].</p> <p><i>Valutazione dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca:</i></p> <p><i>prove che l'analisi specifica dell'equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca è stata effettuata ai fini dell'effettiva attuazione delle misure di gestione della flotta.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> – Capacità amministrativa comprovata di preparare e applicare un programma pluriennale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare un piano di lavoro annuale di raccolta dati che dovrà essere rivisto dallo CSTEP e accettato dalla Commissione. – Capacità sufficiente in termini di risorse umane per realizzare accordi bilaterali o multilaterali con altri SM in caso di condivisione dei compiti connessi all'attuazione degli obblighi in materia di raccolta dati. – <i>Capacità amministrativa comprovata di preparare e attuare le valutazioni della capacità della flotta.</i> – <i>Comunicazione adeguata in merito agli sforzi volti a conseguire un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, come previsto dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del [regolamento sulla politica comune della pesca].</i>
---	---	--

Motivazione

La proposta dovrebbe subordinare il finanziamento a favore di flotte, navi e attrezzi da pesca a un'adeguata valutazione della capacità di pesca rispetto alle possibilità di pesca disponibili. Diversi Stati membri non osservano l'obbligo giuridico di riferire in merito agli sforzi compiuti per conseguire un equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di

pesca. È opportuno che siano effettuate valutazioni della flotta come base minima al fine di evitare conseguenze indesiderate e di spendere gli aiuti per l'ammodernamento in modo più mirato.

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)	
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 15.12.2011	
Relatore per parere Nomina	Nikos Chrysogelos 1.2.2012	
Esame in commissione	7.5.2012	21.6.2012
Approvazione	28.11.2012	
Esito della votazione finale	+: 49 -: 4 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Sergio Berlato, Lajos Bokros, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Jo Leinen, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Antonia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Nikos Chrysogelos, Julie Girling, Georgios Koumoutsakos, Judith A. Merkies, Britta Reimers, Birgit Schnieber-Jastram, Alda Sousa, Rebecca Taylor, Marita Ulvskog, Andrea Zaroni	